

ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO
DATORI DI LAVORO DEI COLLABORATORI FAMILIARI – EBINCOLF –

STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE E SOCI

È costituito l'ENTE BILATERALE NAZIONALE DEL COMPARTO DATORI DI LAVORO DEI COLLABORATORI FAMILIARI "EBINCOLF".

L'Ente Bilaterale Nazionale, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'Ente Bilaterale Nazionale è un organismo paritetico composto: per il 50% da FIDALDO e DOMINA e per l'altro 50% da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF.

Sono soci fondatori: la FIDALDO – Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico – (ne fanno parte l'Assindatcolf aderente a Confedilizia, l'Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici con sede a Como, l'Associazione Datori di Lavoro Collaboratori Domestici con sede a Milano, la Nuova Collaborazione) e DOMINA, quale componente rappresentativa dei datori di lavoro di cui al CCNL 8 Marzo 2001 sulla disciplina del lavoro domestico, da una parte, e le organizzazioni Sindacali FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS, quale componente rappresentativa dei lavoratori di cui al medesimo CCNL del 8 Marzo 2001, dall'altra, tutte, in quanto come sopra rappresentative, firmatarie del CCNL stesso.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non è in ogni caso rivalutabile e non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'amministrazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

ART.2

SEDE

L'Ente ha sede in Roma.

ART.3

DURATA

La durata dell'Ente è illimitata.

ART.4

SCOPI E FINALITA'

L'Ente Bilaterale Nazionale istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi al fine di cogliere aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro paese.

A tal fine l'osservatorio dovrà rilevare:

- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge dei lavoratori stranieri;
- la situazione previdenziale ed assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza.

L'Ente Bilaterale promuove a vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti e di formazione in materia di sicurezza.

L'Ente assume inoltre la funzione di segreteria operativa della Commissione Paritetica Nazionale di cui all'art.42 del CCNL del 8 marzo 2001.

L'Ente Bilaterale Nazionale opera secondo gli indirizzi definiti al proprio interno dagli Organi Statutari di cui al successivo art.8.

L'Ente Bilaterale, con la propria sezione di "Certificazione delle Competenze" opera con il logo Certicolf, in qualità di Organismo di Certificazione (OdC), sulla base dei requisiti della norma UNI CEI EN ISO

17024:2012, e successive modifiche, e certifica le competenze dei lavoratori della categoria, Colf, Baby Sitter e Badanti sulla base dei requisiti della norma UNI 11766:2019 e successive modifiche.

ART. 5

ISCRITTI – BENEFICIARI

Sono iscritti quali Beneficiari EBINCOLF tutti i dipendenti assistenti familiari nei confronti dei quali vengono applicati il CCNL 8 Marzo 2001 sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico ed i successivi rinnovi contrattuali sottoscritti tra le Organizzazioni Datoriali FIDALDO e DOMINA e le Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS e FEDERCOLF in regola con il versamento del contributo ivi previsto.

Beneficiari dei servizi offerti da EBINCOLF sono i medesimi dipendenti e datori di lavoro iscritti.

ART.5 Bis

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

In riferimento alla previsione del CCNL lavoro domestico di cui al precedente articolo e all'art. 4 del presente statuto, possono accedere al servizio di certificazione delle competenze tutti gli Assistenti Familiari, anche non iscritti alle medesime condizioni degli iscritti, che presentano domanda di certificazione all'ente accreditato EBINCOLF all'interno del quale opera, in forma autonoma e indipendente, il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, aventi i requisiti previsti dalla norma UNI 11766:2019, e successive modifiche, e dallo schema di certificazione dell'Ente.

ART. 6

OBBLIGATORIETA' DELLA CONTRIBUZIONE

L'applicazione del CCNL 8 marzo 2001 e dei successivi rinnovi contrattuali indicati al precedente art. 5 comporta l'obbligo dell'iscrizione a EBINCOLF dei dipendenti collaboratori familiari nonché l'obbligo del versamento dei contributi previsti dalla contrattazione collettiva, nella misura e con le modalità da essa stabiliti.

ART.7

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART.8

ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- la Presidenza;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Comitato Esecutivo, della Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica per la durata di quattro esercizi sino all'approvazione del rendiconto del quarto esercizio e possono essere riconfermati, nel rispetto del principio di alternanza stabilito al successivo art.11, per quanto riguarda i componenti della Presidenza.

In caso di dimissioni, di revoca o di decadenza di componenti del Comitato Esecutivo o della Presidenza, il Presidente o, in caso di suo impedimento o revoca, il Vice Presidente convoca immediatamente l'Assemblea per l'elezione del rispettivo sostituto o dei rispettivi sostituti. I sostituti rimangono in carica per la durata del quadriennio in corso.

In caso invece di dimissioni, di revoca o di decadenza di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vale quanto stabilito al successivo art.12, anche per quanto riguarda la permanenza in carica dei componenti subentrati.

ART.9

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti delle organizzazioni socie o loro delegati. Alle sei organizzazioni socie sono attribuiti i seguenti voti per le deliberazioni: 2 voti FIDALDO; 2 voti DOMINA; 1 voto FILCAMS-CGIL; 1 voto FISASCAT-CISL; 1 voto UILTuCS; 1 voto FEDERCOLF.

L'Assemblea nomina il Presidente ed il Vice Presidente e gli altri componenti del Comitato Esecutivo nonché i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti con le modalità stabilite rispettivamente ai successivi artt. 11,10 e 12.

L'Assemblea inoltre:

- a) fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Ente di cui all'art.4;
- b) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, la relazione sull'attività programmata e su quella svolta;
- c) approva, su proposta del Comitato Esecutivo, il conto previsionale ed il rendiconto consuntivo;
- d) ratifica gli atti di straordinaria amministrazione e le decisioni sull'ordinamento dei servizi dell'Ente;
- e) nomina il Direttore Tecnico determinandone attribuzioni e compiti, deliberati dal comitato esecutivo;
- f) delibera l'eventuale indennità di carica e l'indennità di presenza a favore dei propri componenti, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori;
- g) approva il Regolamento dell'Ente;
- h) approva le eventuali modifiche statutarie;
- i) delibera lo scioglimento dell'Ente e la nomina dei liquidatori.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, una volta entro Aprile per esaminare ed approvare il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e una volta entro Novembre per esaminare ed approvare il conto previsionale dell'anno seguente.

Essa è convocata dal Presidente a mezzo pec, lettera raccomandata ovvero a mezzo fax oppure a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. Il Presidente, inoltre, deve convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo, uno dei soci od il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta.

Non è consentita più di una delega.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere invitati e partecipano i Revisori dei Conti. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi di persona o, su espressa richiesta di tutti o di alcuni partecipanti, in via telematica tramite piattaforme di videoconferenza.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di tutti i Soci e le relative deliberazioni sono prese con la maggioranza dei componenti dell'Assemblea e purché sia garantita la rappresentatività bilaterale delle Parti Sociali ad esclusione dello scioglimento e delle modifiche statutarie e del regolamento richiamati agli artt.17 e 18 del presente Statuto, dove è richiesta l'unanimità dei Soci.

L'Assemblea convocata nomina il Presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Per le deliberazioni di cui agli artt. 17 e 18, la convocazione deve essere effettuata a mezzo pec o lettera raccomandata con l'indicazione espressa dell'argomento all'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della data fissata.

ART.10

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito da otto componenti e cioè dal Presidente, dal Vice Presidente dell'Ente nonché da altri sei componenti nominati dall'Assemblea, dei quali tre in rappresentanza di Fidaldo e Domina e tre in rappresentanza della FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS, in modo che, tenuto conto dell'appartenenza del Presidente o del Vice Presidente, ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato Esecutivo stesso.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente o almeno due dei suoi componenti; viene convocato dal Presidente anche a mezzo fax almeno cinque giorni prima della riunione.

I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Spetta al Comitato Esecutivo:

- a) mettere in atto gli indirizzi espressi dall'Assemblea;
- b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
- c) curare l'oculata gestione delle risorse finanziarie, in conformità delle istruzioni all'uopo impartite dall'Assemblea;
- d) approvare lo specifico Regolamento sugli investimenti dell'Ente;
- e) deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione di quelli riservati alle organizzazioni indicate all'art.1 del presente Statuto;

- f) sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative e/o finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi all'uopo impartiti dall'Assemblea;
- g) sottoscrivere eventuali accordi o convenzioni con società di servizi esterni all'Ente, per le necessità amministrative e contabili della stessa;
- h) compilare il rendiconto consuntivo ed il conto previsionale, nonché la relazione programmatica annuale;
- i) decidere sull'ordinamento dei servizi disciplinandone il funzionamento;
- j) deliberare i rimborsi spese per i componenti gli organismi sociali.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi di persona o, su espressa richiesta di tutti o di alcuni partecipanti, in via telematica tramite piattaforme di videoconferenza.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno cinque dei suoi membri e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo vengono presiedute dal Presidente dell'Ente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; all'inizio delle riunioni viene nominato il Segretario della riunione che provvede alla stesura del relativo verbale che, se non viene approvato nel corso della riunione, deve essere esaminato per la sua approvazione nella riunione successiva.

I verbali via via approvati devono essere trascritti nell'apposito libro.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo viene invitato il Presidente dei Revisori dei Conti.

Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei propri membri.

ART.11

PRESIDENZA

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti tra i componenti dell'Assemblea, alternativamente per la durata di quattro esercizi, per un massimo di due mandati consecutivi, su designazione delle organizzazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali dei dipendenti, e nel rispetto del criterio di alternanza tra le Parti datoriali e le Parti sindacali.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo, impartisce le disposizioni generali della gestione al Direttore Tecnico e ne controlla l'esecuzione con esclusione delle attività delegate al Direttore Tecnico per la gestione delle attività di certificazione. La presidenza nomina il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, per la qualificazione e certificazione dei lavoratori della categoria, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO 17024:2012.

Con riferimento all'attività dell'OdC, la Presidenza partecipa in qualità di osservatore, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. La presidenza, inoltre, definisce politiche idonee a promuovere l'efficacia e la congruità del sistema di gestione della qualità nel rispetto degli indirizzi strategici e statutari dell'Ente e coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme tecniche ISO UNI EN 17024:2012 e ISO UNI EN 9001:2015.

In caso di assenza o impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri congiunti in tutti gli atti dell'Ente, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

ART.12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri scelti di comune accordo tra i Soci:

- uno iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, con la funzione di presidente designato dalla parte che non esprime il Presidente dell'Ente;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali;
- uno designato dalle Organizzazioni Datoriali.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, il Collegio dovrà essere prontamente integrato dai Soci di comune accordo, tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo.

I componenti subentranti rimangono in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri, alle scritture contabili e allo Statuto.

Il Collegio redige la relazione sul conto previsionale e sul rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione dei suddetti documenti.

I Revisori vengono invitati alle sedute dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti viene invitato a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ART. 13

DIRETTORE TECNICO

Il Direttore tecnico ha i seguenti compiti e responsabilità:

- a) dà attuazione alle politiche impartite dalla Presidenza attraverso le direttive interne;
- b) sovrintende all'attività tecnica dell'OdC;
- c) adotta, tenuto conto dei vincoli normativi e dei regolamenti interni, le procedure operative;
- d) vigila sull'esatto e puntuale rispetto delle procedure, sia tecniche che amministrative, da parte del personale addetto;
- e) gestione delle non conformità, delle azioni correttive e del miglioramento;
- f) gestione della formazione ed dell'aggiornamento del personale coinvolto nel processo di certificazione;
- g) appone la firma sui certificati accanto a quella del legale rappresentante dell'OdC;
- h) partecipa alle riunioni del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, senza diritto di voto e con il compito di raccordo e recepimento delle decisioni alla struttura operativa.

ART. 14

ENTRATE DELL'ENTE E GESTIONE FINANZIARIA

In via ordinaria costituiscono entrate dell'Ente:

- a) i contributi ricevuti ai sensi dell'art.47 del CCNL del 8 marzo 2001 e quelli destinati all'Ente dalle Parti Sociali in occasione dei rinnovi o delle modifiche del CCNL, ai fini di permettere all'Ente stesso il perseguimento delle proprie funzioni;
- b) liberalità versate da enti o singoli privati;
- c) le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite e i ricavi ed i proventi di gestioni.

La gestione finanziaria, di cui alla lettera c), che può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni, potrà consistere nella sottoscrizione e/o nell'acquisto di:

- titoli di debito pubblico, polizze assicurative;
- beni immobili, anche sotto forma di interi pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- obbligazioni garantite dallo Stato;
- ogni altra forma di investimento che di volta in volta, gli organismi dell'Ente si riserveranno di vagliare e di valutare previa adozione di uno specifico regolamento sugli investimenti dell'Ente.

ART. 15

PATRIMONIO SOCIALE

Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare quanto previsto nel precedente art.14 e così qualsiasi bene che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, e così i contributi versati e destinati all'Ente in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente stesso.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Ente, è quello del “fondo comune” regolato per solidale irrevocabilità dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo su patrimonio dell'Ente sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

ART. 16

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il conto previsionale per il successivo esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dell'Ente entro il 30 Novembre dell'anno precedente, il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 Aprile.

Sia il conto previsionale che il consuntivo, una volta approvati, dovranno essere trasmessi prontamente, e comunque entro un mese dalla loro approvazione, a tutti i Soci.

Il prelievo, l'erogazione ed il movimento di fondi dell'Ente devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

ART. 17

SCIoglimento – CESSAZIONE

Per lo scioglimento dell'Ente è necessaria la decisione unanime dei Soci espressa per iscritto; tale scioglimento viene quindi deliberato con voto unanime dall'Assemblea dei Soci che, a tal fine, viene convocata con raccomandata consegnata alla posta almeno trenta giorni prima della riunione.

A tale scopo verrà nominato un Liquidatore di comune accordo delle Parti Socie.

In caso di scioglimento dell'Ente o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.

ART. 18

REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato all'unanimità dall'Assemblea.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Copia registrata dello Statuto vigente sarà consegnata a ciascun Socio entro un mese dalla sua approvazione.

Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati solo in esecuzione delle disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti collaboratori familiari.

ART. 20

RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Tutti i riferimenti effettuati dal presente Statuto al CCNL 8 Marzo 2001 si intendono estesi ai suoi rinnovi, integrazioni, modifiche e parti aggiunte.

ART. 21

RINVIO ALLE LEGGI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.

Roma, 2 novembre 2022